

(Fasc. 2020/11/1 cl. 06050) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA DELLA VALLATA DEL FOSSO DELLA NOCE NEL CENTRO ABITATO DI SASSARI - D.G.R. N. 56/45 DEL 13/11/2020 – MISURA M2C4 INVESTIMENTO 2.2 DEL PNRR. “FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU” - PROCEDURA APERTA IN APPALTO INTEGRATO COMPLESSO PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI. CUP B87B20087830001 CUP B89C20001940002 – CIG 9562123187 GARA N° 8864146

Risposta ai quesiti e chiarimenti

D. 1

Al fine della partecipazione alla gara si richiedono dei chiarimenti in merito.

- Forma di partecipazione del progettista,
Ai fini della qualificazione progettuale, è sufficiente l'indicazione da parte dell'impresa di un progettista?

- Gruppo di lavoro

Le prestazioni richieste ai professionisti Archeologo e Agronomo posso essere oggetto di subappalto in quanto prestazioni specialistiche (Art. 31, comma 8 del Codice)? Se la Stazione Appaltante ritenesse subappaltabile tali attività, il subappalto sarebbe dichiarato in sede di offerta e i dati di Archeologo e Agronomo sarebbero espressi nel gruppo di lavoro

-Documenti in lingua straniera

Si chiede di confermare che la richiesta di traduzione giurata per i documenti in lingua straniera NON si applica per i documenti in lingua inglese.

Offerta tecnica criterio A.1

Il criterio A.1 (progettazione) richiede che i due servizi illustrativi della propria capacità progettuale siano stati svolti negli ultimi 10 anni.

Tale limite temporale non previsto né nelle linee guida ANAC n.1 “né nel bando tipo n. 3 “e in ultimo ribadito dall’ANAC in una Nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio nell’adunanza del 17 gennaio 2023.

Si chiede pertanto di voler chiarire se il progettista può utilizzare servizi svolti lungo tutto l’arco della propria vita professionale.

In merito a quest’ultimo punto riporto di seguito un estratto della News tratta dal sito OICE (Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica)

L’Anac dà ragione a Oice: no limiti ai 3 servizi del “merito tecnico” (31/1/2023)

Lettera OICE per il bando della Provincia di Parma Atto del Presidente Anac del 17 gennaio 2023

L’Anac, con l’allegato Atto del Presidente del 17 gennaio 2023, ha dato riscontro alla segnalazione inviata dall’OICE con l’allegata lettera del 7 giugno 2022, avente ad oggetto procedura per l’affidamento dei servizi di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica “per la realizzazione di un nuovo ponte in attraversamento del fiume Po tra le località del Comune di Casalmaggiore (Provincia di Cremona) e Colorno (Provincia di Parma)”.

In particolare l’Anac, accogliendo integralmente le osservazioni formulate dall’OICE, ha ritenuto non conforme alla normativa di settore la clausola che prevedeva un limite temporale per la dimostrazione del c.d. “merito tecnico”.

Al riguardo, l’Autorità ha infatti evidenziato che il limite temporale di quindici anni per la comprova dei servizi svolti richiesti per la dimostrazione della professionalità e adeguatezza dell’offerta si pone in contrasto con il bando tipo Anac n. 3 e con le Linee guida n. 1 che, non contenendo alcun riferimento a limiti temporali, consentono la dimostrazione dei servizi affini relativi a interventi ritenuti significativi della propria capacità svolti lungo tutto l’arco della vita professionale.

L’Anac ha rammentato che il Bando tipo n. 3 ha carattere vincolante e che da esso è stato consapevolmente espunto il riferimento agli ultimi 10 anni precedentemente previsto al fine di favorire il più ampio favor participationis, scelta peraltro ritenuta condivisibile dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nel parere sull’aggiornamento delle Linee guida n. 1, che ha ritenuto necessario coordinare il testo del Bando tipo n. 3 con le citate Linee guida da cui era stato espunto il predetto riferimento.

Pertanto, l'Autorità ha ritenuto che la predetta previsione comporti un illegittimo restringimento della concorrenza, tanto più considerato che eventuali deroghe alla regola per cui devono essere considerati i servizi svolti lungo tutto l'arco della vita professionale dell'operatore economico possono essere giustificate solo se non irragionevoli e strettamente motivate, non potendosi ritenere sufficiente il mero e generico riferimento all'importanza dell'opera.

Nell'Atto del Presidente è inoltre precisato che per assicurare l'affidabilità e la professionalità dell'operatore economico non è necessario introdurre il predetto limite temporale, in quanto esse risultano già garantite dai criteri di capacità tecnica e professionale richiesti per la partecipazione alla procedura che, essendo piuttosto stringenti, evitano il rischio di presentazione di esperienze "obsolete" già a monte.

Inoltre, l'Anac ha condiviso l'ulteriore profilo di criticità segnalato dall'OICE, ravvisabile nell'assegnazione di 23 punti per la consistenza del gruppo di progettazione, con la precisazione che saranno apprezzati "attestati di laurea ed i titoli aggiuntivi, quali master frequentati, pubblicazioni eseguite, esperienze maturate nella progettazione di nuovi ponti con campate di luce non inferiore a 100 m".

A tale riguardo, l'Autorità ha evidenziato che - come sostenuto dal Consiglio di Stato e nelle Linee guida n. 2 - i criteri soggettivi di valutazione dell'offerta tecnica possono essere ammessi solo qualora incidano direttamente sulla qualità dell'offerta e che, in ogni caso, il punteggio assegnato per tali criteri non deve incidere in modo rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.

Nel caso di specie, l'Anac ha ritenuto che l'attribuzione di un punteggio così elevato per i suddetti requisiti (23 punti su 70 complessivi) "incida in maniera rilevante sulla valutazione dell'offerta tecnica e pertanto è da ritenere non conforme alla normativa sopra richiamata". (S.S.)

R. 1

In merito alla forma di partecipazione dei progettisti, si specifica che quanto indicato nel disciplinare al punto 3.4.1 ("Il concorrente indica il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate...") deve essere interpretato in linea con l'art. 59 comma 1-bis del D.lgs 50/2016 e ribadito da ultimo dall'ANAC con la Delibera n° 210/2022, *nel senso che si possa ritenere sufficiente la letterale e semplice "indicazione" di tale progettista, senza necessità di irregimentare tale azione dandole forma e sostanza mezzo di un particolare istituto giuridico previsto dall'ordinamento*; pertanto, ai fini della qualificazione progettuale si conferma che è sufficiente l'indicazione, da parte dell'impresa, di un progettista.

In merito al gruppo di lavoro si rimanda alla determina n° 624 del 22/02/2023, che testualmente recita:

"L'indicazione nel disciplinare di gara dell'obbligatorietà a prevedere nel gruppo di progettazione le figure di Geologo, Archeologo e Agronomo rappresenta un mero errore materiale. Si conferma la correttezza dell'elaborato "T - schemi corrispettivi professionali" dal quale discende, tra l'altro, la determinazione dell'importo a base d'asta per la progettazione definitiva ed esecutiva."

Si evidenzia, tuttavia, che è facoltà del Concorrente prevedere all'interno del gruppo di progettazione tali figure (o alcune di esse), anche in funzione dell'attribuzione dei punteggi di cui al punto B1 della griglia dei criteri di valutazione. In tale evenienza, si ritiene sufficiente indicare tali soggetti all'interno del gruppo di lavoro.

In merito alla richiesta di traduzione giurata, si conferma che la stessa non si applica per i documenti di lingua inglese.

In merito infine al criterio A.1, si rimanda alla determina dirigenziale n° 624 del 22/02/2023, che testualmente recita:

"L'indicazione del limite temporale di 10 anni previsto al criterio di valutazione A.1 rappresenta un mero errore materiale, così come l'analoga indicazione riportata nel criterio di valutazione A.2."

D. 2

Abbiamo rilevato che nello schema degli onorari non ci sono i corrispettivi relativamente alle figure dell' Archeologo, del Geologo e dell'Agronomo, figure che, viceversa sono indicate nel Disciplinare di gara come obbligatorie. Per cortesia potete verificare?

R. 2

In merito al gruppo di lavoro si rimanda alla determina n° 624 del 22/02/2023, che testualmente recita:

"L'indicazione nel disciplinare di gara dell'obbligatorietà a prevedere nel gruppo di progettazione le figure di Geologo, Archeologo e Agronomo rappresenta un mero errore materiale. Si conferma la correttezza dell'elaborato "T - schemi corrispettivi professionali" dal quale discende, tra l'altro, la determinazione dell'importo a base d'asta per la progettazione definitiva ed esecutiva."

Si evidenzia tuttavia che è facoltà del Concorrente prevedere all'interno del gruppo di progettazione tali figure (o alcune di esse) anche in funzione dell'attribuzione dei punteggi di cui al punto B1 della griglia dei criteri di valutazione.

D. 3

Si chiedono chiarimenti e/o integrazioni in merito all'allegato "T – schemi corrispettivi professionali" in quanto non prevede le prestazioni di Geologo, Archeologo e Agronomo, quali figure minime del gruppo di progettazione.

R. 3

In merito al gruppo di lavoro si rimanda alla risposta R.2

D.4

Con riferimento alle modalità di redazione dell'offerta tecnica, si chiede di chiarire quanto segue:

1. Per la stesura del criterio A.1, il disciplinare di gara prevede - per ciascuno dei due servizi di progettazione - l'impiego di massimo n. 2 facciate A3 ovvero n. 4 facciate A4. Per la stesura del criterio A.2, il disciplinare di gara non prevede alcuna modalità di presentazione. Si chiede, dunque, di fornire indicazioni sulla modalità con la quale dovranno essere presentati i due lavori affini svolti dal concorrente negli ultimi 10 anni.

2. Si chiede di confermare che la relazione descrittiva composta da massimo 20 cartelle A4, ovvero da massimo 10 cartelle A3, si riferisce esclusivamente allo sviluppo dei criteri B e D, non conteggiando dunque tra le 20 pagine le certificazioni richieste dai criteri C ed E, e che le stesse - di conseguenza - andranno semplicemente allegate all'offerta, così come l'organigramma della struttura tecnica ed il CV del coordinatore del gruppo di progettazione.

Con riferimento alle modalità di partecipazione alla procedura, si chiede se i progettisti, costituendo il gruppo di lavoro minimo previsto dal disciplinare, debbano far parte obbligatoriamente del raggruppamento quali mandanti, ovvero se possano essere semplicemente indicati come "progettisti" non facendo dunque parte del raggruppamento.

R. 4

In merito alla stesura dei criteri A.1 e A.2, si specifica che gli interventi da illustrare sono n° 4 così suddivisi:

- due per i servizi di progettazione per tramite di una scheda sintetica numerata costituita, per ogni singola opera progettata, da un numero massimo di due facciate formato A3 oppure di quattro facciate formato A4.
- due per i lavori per tramite di una scheda sintetica numerata costituita, per ogni singola opera progettata, da un numero massimo di due facciate formato A3 oppure di quattro facciate formato A4.

In merito alla relazione descrittiva si conferma che essa si riferisce esclusivamente allo sviluppo dei criteri B e D, mentre la certificazione richieste dai criteri C ed E, così come l'organigramma della struttura tecnica ed il Curriculum Vitae del coordinatore del gruppo di progettazione, andranno allegati a parte e non rientrano nel conteggio delle 20 pagine.

Si conferma che gli elaborati richiesti per l'illustrazione degli interventi di cui sopra sono esclusi dal computo delle pagine della relazione unica, così come le schede sintetiche, le copertine e gli indici.

In merito alla forma di partecipazione dei progettisti, si rimanda alla risposta R.1 primo capoverso.

D.5

L'attribuzione del punteggio tecnico viene stabilita sulla base dei seguenti sub-criteri:

CRITERIO A – 25 PUNTI

A.1 - due servizi svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti tra interventi affini a quello oggetto di affidamento.

A.2 - due lavori svolti negli ultimi dieci anni relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità realizzativa, scelti tra interventi affini a quello oggetto di affidamento.

Per la redazione della documentazione tecnica al punto 9. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA si fa riferimento ad un'unica relazione descrittiva di 20 pagine A4 (ovvero 10 pagine A3). Successivamente, nello stesso punto viene richiesto:

“Deve essere fornita inoltre una scheda sintetica numerata composta da documentazione grafica, descrittiva e fotografica, per ciascuno dei DUE interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi realizzati nell'ultimo decennio, qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dal D.M. 17 giugno 2016.

La documentazione grafica, descrittiva e fotografica (scheda sintetica numerata) dovrà essere costituita, per ogni singola opera progettata, da un numero massimo di due facciate formato A3 oppure di quattro facciate formato A4. Si precisa che gli interventi indicati nelle schede sintetiche numerate possono differire dagli interventi indicati come “Servizi di punta”.

A tal proposito si chiede di chiarire se il numero di interventi da illustrare è 4 (di cui ai criteri A.1 e A.2) oppure se il numero di interventi è 2 (come da indicazione data per la redazione della documentazione tecnica). In quest'ultimo caso si chiede di chiarire quali debbano essere i due interventi significativi della capacità del concorrente da rappresentare ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al criterio A.

Si chiede inoltre conferma che gli elaborati richiesti per l'illustrazione degli interventi significativi della capacità del concorrente costituiti da un massimo di n. 2 A3 per ogni

servizio, siano esclusi dal computo delle pagine della relazione unica (quantificate in n.20 A4).

Si chiede altresì di confermare che copertine ed indici sono esclusi dal computo delle pagine prescritte per l'elaborazione dell'offerta tecnica

R.5

Si rimanda alla risposta R.4